

COMUNE DI SAN MINIATO PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 23.10.2012. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 29.11.2012. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.01.2024

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. FINALITA'

Articolo 2. FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

Articolo 3. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Articolo 4. SANZIONI

Articolo 5. DEFINIZIONI

TITOLO II SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, QUALITA' E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO ED EXTRAURBANO

Articolo 6. SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ATTI E COMPORTAMENTI VIETATI

Articolo 6bis - DIVIETO DI UTILIZZO DI ACQUA PUBBLICA PROVENIENTE DALLA RETE IDRICA COMUNALE

Articolo 7. BAGNI IN ACQUE PUBBLICHE

Articolo 8. NORME A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Articolo 9. CARAVAN - AUTOCARAVAN - TENDE E ACCAMPAMENTI

Articolo 10. MISURE FINALIZZATE AD UNA MAGGIORE SICUREZZA STRADALE NONCHE' AD UN

DECOROSO UTILIZZO DEL DEMANIO COMUNALE

Articolo 11. MANUTENZIONE E DECORO DEGLI EDIFICI

Articolo 12. PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

Articolo 13. PULIZIA E MANUTENZIONE DI FOSSI, RII E RIPE

Articolo 14. NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Articolo 15. MODALITA' DI UTILIZZO DEI PARCHI PUBBLICI

Articolo 16. SGOMBERO DI NEVE

Articolo 17. RAMI E SIEPI

Articolo 18. RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

Articolo 19. OPERAZIONI INCOMODE SVOLTE ALL'APERTO

Articolo 20. ACCENSIONE DI FUOCHI

Articolo 21. DEPOSITI ESTERNI

Articolo 22. USO DEI CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE PER ALLONTANARE I VOLATILI

TITOLO III SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, QUALITA' E DECORO DELLE ZONE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Articolo 23. INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Articolo 24. DELLE RECINZIONI DI OPIFICI, CANTIERI E DEPOSITI IN GENERE

Articolo 25. PAVIMENTAZIONE DEI PIAZZALI IN GENERE

Articolo 26. LAVORAZIONE SUI PIAZZALI DEGLI OPIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' CONCIARIE E ASSIMILABILI

Articolo 27. DEPOSITI E STOCCAGGI SUI PIAZZALI

Articolo 28. CONTENITORI DI SOSTANZE PERICOLOSE SUI PIAZZALI

Articolo 29. DEPOSITI DI RIFIUTI

Articolo 30. ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE

Articolo 31. CANTIERI EDILI

Articolo 32. ATTIVITA' CON MATERIALI DI FACILE DISPERSIONE

TITOLO IV MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 33. OBBLIGO DI MUSERUOLA E GUINZAGLIO PER I CANI

Articolo 34. DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTO-CONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

Articolo 35. COLONIE FELINE

TITOLO V

SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE, QUIETE PUBBLICA ED ATTIVITA' VARIE

Articolo 36. DIVIETO DI USCITA DA LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CON BICCHIERI O SIMILARI

Articolo 37. DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE DI QUALSIASI GRADAZIONE ALCOLICA

Articolo 38. DISTURBO ALLA PUBBLICA QUIETE

Articolo 39. USO DI DISPOSITIVI ANTIFURTO

Articolo 40. BILIARDINI, FLIPPER, ATTIVITA' RICREATIVE

Articolo 41. DISCIPLINA DELLA MENDICITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE

Articolo 42. DISCIPLINA DEI MESTIERI GIROVAGHI

Articolo 43. DIVIETO DELL'ESERCIZIO DEL MESTIERE GIROVAGO DEL COSIDDETTO

"LAVAVETRI" E "DISTRIBUTORE AMBULANTE DI FIORI ED ALTRI BENI" Articolo 44.

DIVIETO DI VISO COPERTO IN LUOGO PUBBLICO

Articolo 45. DIVIETO DI CERNITA, ROVISTAMENTO DI RIFIUTI E PRELIEVO DAI CASSONETTI

Articolo 46. RACCOLTA DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICIENZA

Articolo 47. ESPOSIZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO

Articolo 48. CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 49. ABROGAZIONE DI NORME Articolo 50. NORMA FINALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

- 1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplichino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e D.Lgs. 112/98.

Art. 3 - Accertamento delle violazioni

1. All'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24/11/1981 n° 689, è affidata in via primaria al Servizio di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e ai Dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici e Ambientali appositamente delegati dal Sindaco.

Art. 4 - Sanzioni

1. Le sanzioni previste nel presente regolamento sono stabilite nei singoli articoli all'interno del limite edittale minimo e massimo stabilito dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 a norma dell'art 16 della L. 24/11/1981 n° 689, fatto salvo l'azione di rivalsa per tutte le spese sostenute dall'Ente per l'eventuale ripristino dei luoghi quando imposto e non ottemperato dal trasgressore.

Art. 5 - Definizioni

- 1. Ai fini della disciplina regolamentare per bene comune in generale si intende:
 - a) il suolo pubblico, ovvero privato ma soggetto ad uso pubblico costituito nei modi e nei termini di legge;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) gli edifici e i manufatti, pubblici e privati e ogni qual altra costruzione la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti;
 - g) gli edifici, i manufatti e i terreni, pubblici e privati la cui conduzione abbia effetto fuori dalla sua pertinenza privata.
- Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
- 3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

TITOLO II SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, QUALITÀ E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO E IN GENERE

Art. 6 - Spazi ed aree pubbliche: atti e comportamenti vietati

- 1. La libera fruibilità degli spazi pubblici, così come indicati nell'art. 5 del Regolamento, deve essere consentita da parte ed a favore di tutta la collettività.
- 2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità. In particolare è vietato:
 - a. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi per esibizionismo;
 - b. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, comunque fuori dagli appositi spazi;
 - c. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle relative norme tecniche, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - d. imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;
 - e. rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio segnaletica stradale ed elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - f. praticare giochi sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g. lanciare sassi, palle di neve o altri oggetti atti ad offendere, molestare e danneggiare persone o cose;
 - h. lavare veicoli, animali, indumenti o similari su suolo pubblico;
 - i. bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche, nelle fontane pubbliche;
 - j. scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private; gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - k. bivaccare o sdraiarsi per terra, nelle strade, nelle aree verdi ed aiuole, nelle piazze, sui marciapiedi e sotto i portici; è altresì vietato dormire sdraiato nelle pubbliche panchine;
 - I. sedersi o sdraiarsi sui monumenti;
 - m. soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati, sputare, e comunque compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
 - n. abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti; in particolare è vietato portare all'esterno delle pertinenze dei negozi i carrelli per la spesa messi a disposizione della clientela, al fine di utilizzarli a mezzo di trasporto merce;
 - o. bivaccare sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
 - p. parcheggiare qualsiasi veicolo su aree verdi ed aiuole;
 - q. calpestare aiuole;
 - r. utilizzare impropriamente farina, uova, gesso, vernice, schiuma e similari, od altri tipi di spray contenenti sostanze infiammabili, urticanti fatto salvo i casi di difesa personale;
 - s. lasciare in sosta, anche se in luogo privato, veicoli con il motore acceso senza motivo apparente;
 - t. percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
- 3. Le violazioni di cui al comma 1 lett. a), e), f), i), k), l), m), n), p), q), r) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.

4. Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. b), c), d), g), h), j), o), s) t) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00.

Art. 6 bis - Divieto di utilizzo di acqua pubblica proveniente dalla rete idrica comunale

- 1. Sulle aree pubbliche è fatto divieto di utilizzare o prelevare l'acqua proveniente dalle pubbliche fontane e dai fontanelli pubblici, per scopi diversi da quelli potabili e igienici ad esclusivo uso individuale e per un impiego non commerciale (sono vietati ad esempio il lavaggio veicoli, dei tappeti, l'innaffiamento di piante o fiori ecc.) ed è vietato altresì lasciare rifiuti o sporcare l'area limitrofa alle pubbliche fontane ed ai fontanelli.
- 2. L'approvvigionamento dell'acqua è consentito esclusivamente a mezzo di bottiglie o contenitori similari di capacità massima non superiore a litri due. E' ammesso l'approvvigionamento in un'unica soluzione fino a un massimo di sei bottiglie o contenitori similari, per un prelievo non superiore a litri dodici giornalieri.
- 3. E' vietato prelevare l'acqua allacciandosi con tubi e/o sistemi di altro genere alle fontane ed ai fontanelli pubblici.
- 4. E' vietato prelevare acqua dagli idranti antincendio presenti nelle strade per scopi diversi da quelli per i quali gli idranti siano stati destinati.
- 5. Esclusivamente il personale autorizzato ed allo scopo individuato può prelevare acqua dalle pubbliche fontane e/o dagli idranti.
- 6. E' vietato far bere gli animali direttamente dall'erogatore di fontane e dai fontanelli pubblici.
- 7. E' altresì vietato lasciare aperti i rubinetti delle fontane e dei fontanelli pubblici.
- 8. E' vietato utilizzare o prelevare l'acqua dai cosiddetti "camper service" per scopi diversi da quelli previsti dalla normativa. Le aree attrezzate con impianti di scarico segnalate con apposita segnaletica verticale (fig. II.377 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada articolo 136) sono attrezzate e riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan dotate di impianti igienico-sanitari, atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan e degli altri autoveicoli circolanti su strada dotati di analoghi impianti.
- 9. La violazione del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.

Art. 7 - Bagni in acque pubbliche

- 1. E' fatto divieto di balneazione nel fiume Arno, nei torrenti Elsa e Egola, nel bacino di Roffia ed in tutte le acque pubbliche. Sono comunque interdetti alla balneazione sia i bacini che i canali di irrigazione.
- 2. E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde di fiumi e torrenti o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
- 3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 8- Norme a tutela della pubblica incolumità

- 1. In tutto il territorio è vietato:
 - a. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - b. innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio di liquidi sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - c. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o imbrattamento sulle vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico;
 - d. apporre vetri, sporgenze acuminate o taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini ed in particolare per i bambini e ragazzi.
- 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 9 - Caravan, autocaravan, tende e accampamenti

- 1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico e private aperte al pubblico è vietato il bivacco e/o il campeggio, da intendersi come uso improprio della strada e di sue pertinenze, come luogo di propria dimora con autocaravan, caravan, tende, furgoni ed autoveicoli in genere in aree di parcheggio e sosta.
- 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 80,00 a €. 500,00.

Art. 10 - Misure finalizzate ad una maggiore sicurezza stradale nonché ad un decoroso utilizzo del demanio comunale

- 1. In tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque di fermare il veicolo per contrattare sulla pubblica via prestazioni sessuali a pagamento. Se il soggetto interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza nella "fermata del veicolo" per richiedere informazioni ovvero contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada che per l'atteggiamento ovvero l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del presente articolo.
- 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 80,00 a €. 500,00.

Art. 11 - Manutenzione e decoro degli edifici.

- 1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a:
 - a. provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne, nonché a provvedere alla manutenzione e conservare correttamente le coperture, i cornicioni, gli intonaci, i rivestimenti, il colore dell'edificio, al fine di garantire la sicurezza strutturale ed il decoro dell'immobile;
 - b. provvedere alla conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici e a far si che siano ben visibili dalla pubblica via o dall'esterno della resede di proprietà;
 - c. mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana;
 - d. provvedere alla pulizia e spurgo periodici di fosse biologiche, latrine, pozzi neri ecc. al fine di evitarne la dispersione sul suolo o nel suolo dei liquami provenienti dal loro percolato;
 - e. provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree condominiali, dei cortili, in particolare di quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio;
 - f. adottare tutte le cautele necessarie ad impedire a terzi non autorizzati l'accesso degli immobili inutilizzati;
- 2. E' vietato stendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre sui terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via o luogo aperto al pubblico; è altresì vietata l'apposizione nei balconi prospicienti la pubblica via o comunque visibili da luogo pubblico od aperto al pubblico di qualsiasi materiale che contrasti con il decoro urbano;
- 3. E' vietato l'utilizzo di materiali non specificatamente a ciò destinati, quali materiali di risulta, cartoni, lastre in vetrocemento, legno ecc, al fine di realizzare recinzioni, legnaie o altri tipi di manufatti, seppur temporanei o mobili; è altresì vietato l'utilizzo di reti o altri materiali come recinzione di colore contrastante con il luogo dove sono insediate, in particolare reti da cantiere di colore arancione, se non per delimitare cantiere edile o stradale;
- 4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00, e e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.
- 5. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 80,00 a €. 500,00, e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 12 - Pulizia e manutenzione delle aree verdi

1. I proprietari e i conduttori di terreni, giardini, aree verdi in genere, ubicate all'interno dei centri abitati e comunque confinanti con fondi sui quali insistono civili abitazioni o fabbricati in genere, hanno l'obbligo di mantenere gli stessi in condizioni decorose,

- effettuandone con cadenza periodica la manutenzione, la pulizia, lo sfalcio d'erba e di ramaglie, evitando accumuli di materiali di qualsiasi tipo (es. attrezzature, materiali edili ecc) e di macchinari di qualsiasi tipo. Sono altresì tenuti ad effettuare le debite operazioni di disinfestazione e derattizzazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
- 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 80,00 a €. 500,00, con l'obbligo di ripristino delle condizioni di decoro. In caso di inottemperanza all'ordine di rimessa di ripristino entro **dieci** giorni dalla data della contestazione, sarà emanata ordinanza di esecuzione dei lavori necessari, con previsione di intervento sostitutivo coattivo, con spese a carico del trasgressore.

Art. 13 - Pulizia e manutenzione di fossati e canali privati, fossi, rii e ripe pubblici

- 1. Tutti i proprietari dei fondi e dei terreni limitrofi e prospicienti i fossi e i rii, compresi nel perimetro della circoscrizione comunale, di lasciare libera e sgombra la zona soggetta a "servitù di deposito", come sancito da norme e statuti dei consorzi idraulici. In particolare i proprietari e i conduttori dei fondi di cui sopra sono obbligati a consentire il transito e occupazione temporanea delle macchine operatrici necessarie all'esecuzione dei lavori di qualsiasi sorta, compresi quelli ordinari di manutenzione e di sistemazione idraulica dei fossi e dei rii.
- 2. In particolare i proprietari e i conduttori dei fondi cui sopra, al fine di diminuire o eliminare il rischio idraulico, devono:
 - a. lasciare libera e sgombra la zona soggetta a servitù, su entrambe le sponde per la larghezza di m. 1,50 per i collettori secondari e per una larghezza di m. 5,00, su entrambe le sponde per i collettori principali;
 - b. tenere ben espurgati i fossi che circondano e dividono i loro fondi da quelli degli altri consorziati, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo dei canali;
 - c. aprire tutti quei fossi che si rendessero necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono nei loro fondi a monte, anche se provenienti da altri fondi.
 - d. procedere almeno una volta l'anno alla sfalciatura dell'erba e all'estirpazione delle piante da detti fossi di scolo.
 - e. provvedere alla manutenzione dei ponti e dei manufatti di uso privato.
 - f. mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade. La pulizia deve comunque essere effettuata almeno <u>una volta l'anno</u>, rispettando la seguente scadenza: <u>entro il 31 luglio di ogni anno</u>.
- 3. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione;
- 4. La violazione del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con l'obbligo del ripristino.
- 5. In caso di inottemperanza all'ordine di rimessa di ripristino entro **dieci** giorni dalla data della contestazione, sarà emanata ordinanza di esecuzione dei lavori necessari, con previsione di intervento sostitutivo coattivo, con spese a carico del trasgressore.

Art. 14 - Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali Municipali per ciò che riguarda la nettezza stradale, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
- 2. Nelle zone dove sono presenti le isole ecologiche e la raccolta è organizzata mediante contenitori differenziati, idonei a proteggere i rifiuti da agenti atmosferici, da animali e da esalazioni moleste, i rifiuti vanno conferiti secondo le modalità di raccolta di cui all'art. 12 del R.C. n. 169 del 27/10/1992 d'Igiene Territoriale, in particolare è vietato depositare nelle adiacenze delle isole ecologiche qualsiasi tipo di rifiuto.

- 3. Dove la raccolta viene eseguita mediante il sistema porta a porta, vanno rispettate le modalità imposte dall'Ord. 4202/01, in particolare è fatto divieto, per i residenti in dette zone, depositarli presso i contenitori differenziali comunque presenti per alcuni tipi di rifiuto o portare i rifiuti in altre zone del Comune.
- 4. Qualsiasi produttore di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani per qualità e quantità, non può servirsi per lo smaltimento del servizio pubblico se non espressamente autorizzato.
- 5. E' fatto divieto di smaltire tramite il servizio pubblico a chicchessia i rifiuti non prodotti nell'ambito territoriale del Comune.
- 6. E' vietata l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani o assimilabili ad essi, nelle sue vari fasi, da parte di privati o soggetti giuridici, senza la necessaria autorizzazione della Pubblica Amministrazione.
- 7. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato durante lo svolgimento della propria attività e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri dall'inizio dell'occupazione stessa e di lasciare la zona pulita alla fine di essa.
- 8. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
- 9. E' fatto obbligo ai titolari di bar, ristoranti e simili pubblici esercizi di provvedere alla costante pulizia delle aree pubbliche, degli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, limitrofe alla loro attività e delle aree occupate dal medesimo esercizio, utilizzate dai clienti, avendo cura in particolare di raccogliere i rifiuti eventualmente abbandonati dai clienti stessi.
- 10. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili devono provvedere al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso;
- 11. I proprietari di aree private non recintate, confinanti con le vie pubbliche, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati;
- 12. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 13. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fatto salve più gravi sanzioni, è soggetto alla sanzione amministrativa con pagamento da € 80,00 a € 500,00.

Art. 15 - Modalità di utilizzo dei parchi pubblici

- 1. In tutti i parchi e giardini pubblici della Comune è fatto divieto di:
 - a. accedere e sostare con veicoli a motore;
 - effettuare giochi e attività ludiche incompatibili con il corretto uso o la conservazione delle aree verdi nel territorio comunale, al di fuori delle aree appositamente previste;
 - c. disturbare in qualsiasi modo la tranquillità delle persone (es. schiamazzare, portare radio accese, salire con i piedi o imbrattare panchine etc.) che beneficiano di tali aree;
 - d. eseguire qualsiasi tipo di gioco di squadra all'aperto che arrechi danno o disturbo alla quiete pubblica, nel periodo estivo, dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e dalle ore 22:00 alle ore 08:00. Per periodo estivo si intende dal 1 maggio al 30 settembre, gli altri mesi si considerano invernali.
 - e. affiggere ad alberi ed arbusti chiodi, incidere la corteccia, fare legature, affiggere cartelli pubblicitari o di qualsiasi altro tipo, se non autorizzati, cogliere fiori o erba, staccare rami, foglie, salire sugli alberi e danneggiare le piante ed aiuole in qualsiasi modo;
 - f. utilizzare i giochi per bambini, alle persone maggiori di 14 anni di età se non diversamente disposto;
 - g. manomettere recinzioni, cartellonistica, panchine, giochi per bimbi ed ogni altra installazione;
 - h. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.

- 1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
- 2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i passi carrai nonché i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi, anche se ricadenti su suolo pubblico.
- 3. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, devono altresì provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico e privato, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
- 4. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.
- 5. I proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio devono provvedere all'asportazione della neve ivi depositata;
- 6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico nell'ammassare la neve non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
- 8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.

Art. 17 - Rami e siepi

- 1. I proprietari dei fondi confinanti con le aree pubbliche devono mantenere le siepi ed i rami che si protendono oltre il confine di proprietà in modo da non restringere o danneggiare la strada e le relativa visibilità, e comunque in modo da non nascondere o compromettere la leggibilità della segnaletica stradale. Devono altresì provvedere nel più breve tempo possibile a rimuovere alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che, per effetto delle intemperie o per qualsiasi causa, vengano a costituire pericolo per le aree di proprietà pubblica;
- 2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 3,00, al di sopra del marciapiede, e m 5,00 se sporgono sopra la carreggiata, purché i proprietari delle piante suddette provvedano periodicamente alla pulizia dei marciapiedi e delle aree adibite a pubblico transito antistanti la loro proprietà, nonché delle caditoie ivi presenti.
- 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 80,00 a €. 500,00.

Art. 18 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1. Tutti i pozzi, le cisterne e le vasche e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 80,00 a €. 500,00.

Art. 19 - Operazioni incomode svolte all'aperto

- 1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 80,00 a €. 500,00.

Art. 20 - Accensione di fuochi

- 1. In tutto il territorio comunale é vietato accendere fuochi, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate, qualora non siano rispettate le modalità di cui all'Art. 59 del TULPS; fatto salvo quanto previsto per l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura o Sanitario.
- 2. E' proibito nei giardini, parchi e terreni, sia pubblici che privati, <u>situati nell'ambito dei perimetri urbani del capoluogo e delle frazioni</u>, bruciare paglia, foglie, ramaglie, stoppie, e materiali di varia natura, a distanza inferiore a 100 metri dalle abitazioni ed a meno di 100 metri delle sedi stradali.
- 3. E' altresì vietato:
 - a. dopo le ore 07:00 e prima delle ore 18:00 nel periodo invernale
 - b. dopo le ore 06:00 e prima delle ore 22:00 nel periodo estivo.

Per periodo estivo si intende dal 1 maggio al 30 settembre, gli altri mesi si considerano invernali.

- 4. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e vada ad invadere zone abitate o sedi stradali, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 5. Nei cantieri edili, negli opifici destinati ad attività produttive e in ogni altra attività lavorativa, è fatto divieto bruciare materiali di qualsiasi genere mediante fuochi liberi o stufe artigianali.
- 6. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, avendo cura di non creare disturbo a terzi.
- 7. Le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa da €. 80,00 a €. 500,00 e l'obbligo immediato della cessazione dell'attività. Per le violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni di cui all'Art. 59 TULPS che comporta una violazione amministrativa da € **516,00** a € **3.098** i cui proventi spettano allo Stato.
- 8. Le violazioni di cui al comma 6 comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9. Per quanto riguarda le violazioni di cui al comma 5 si applicano le norme di cui al **D.Lgs. 152/06**.

Art. 21 - Depositi esterni

- 1. E' vietato l'abbandono allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana, che si trovano all'interno del perimetro urbano. Ove si tratti di contenitori non abbandonati, bensì sotto il controllo del proprietario è fatto obbligo di mantenere gli stessi puliti e comunque chiusi mediante teli, rete zanzariera, o coperchi a tenuta.
- 2. Presso le attività industriali, artigianali e commerciali gli eventuali depositi all'aperto devono essere collocati in modo decoroso e consono all'ambiente circostante, curando in particolare l'ordine, la pulizia delle aree ed impedendo il formarsi di accumuli d'acqua stagnante.
- 3. Coloro che detengono per fini commerciali o ad altro titolo, anche temporaneamente, pneumatici devono stoccare gli stessi in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua piovana.
- 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00.

Art. 22 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri" per allontanare i volatili

- 1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
- 2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti, nel rispetto altresì della Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.).

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 80,00 a €. 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

TITOLO III SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, QUALITA' E DECORO DELLE ZONE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Art. 23 - Insediamento di attività produttive...

- 1. Chi intende iniziare un'attività di produzione di beni o di servizi, fermo restando il rispetto delle eventuali normative specifiche ed il rispetto degli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza, è tenuto ad attivare i procedimenti previsti dal DPR 07.09.2010, n°160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive". Nel caso che tali procedimenti prevedano l'attivazione dell'attività mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività-SCIA, l'attività stessa potrà essere iniziata con la ricevuta, anche telematica, attestante la presentazione della predetta SCIA.
- 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da \in 80,00 a \in 500,00.

Art. 24 - Delle recinzioni di opifici, depositi e cantieri in genere

- 1. Tutte le aree libere di pertinenza di edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e similari, ancor ché dismessi, compreso le aree dei cantieri temporanei in genere, debbono essere completamente recintate.
- 2. Le recinzioni debbono essere mantenute in buono stato e devono essere atte ad impedire l'accesso alle aree di pertinenza.
- 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 , e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 4. In caso di inottemperanza all'ordine di rimessa di ripristino, entro **dieci** giorni dalla data della contestazione o notificazione, sarà emanata ordinanza di esecuzione dei lavori necessari, con previsione di intervento sostitutivo coattivo, con spese a carico del trasgressore.

Art. 25 - Pavimentazione dei piazzali in genere

- 1. Le aree libere di pertinenza di edifici adibiti ad attività industriali e similari, qualora non realizzate a verde, devono essere perfettamente pavimentate in modo da non permettere infiltrazioni nel terreno di sostanze inquinanti provenienti da eventuali sversamenti. La pavimentazione può essere fatta in conglomerato bituminoso, calcestruzzo cementizio o con altro materiale comunque impermeabile, nel rispetto delle norme dettate dalla Delibera del Consiglio Regionale della Toscana del 21-6-1994 n. 230
- 2. Le acque di scarico di origine meteorica provenienti dagli opifici, dai piazzali e dalle aree libere di pertinenza e di servizio di cui sopra, debbono essere canalizzate e allacciate alle fognature comunali bianche o in assenza alle fognature civili miste.
- 3. Per i piazzali delle attività conciarie e similari deve essere previsto un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia, da convogliarsi nella fognatura industriale al fine di scongiurare possibili inquinamenti delle acque bianche superficiali.
- 4. Tutte le acque provenienti dai piazzali degli opifici in oggetto, debbono, comunque, essere canalizzate con fognature chiuse ed immesse nelle fognature comunali secondo le disposizioni di Legge in atto.
- 5. Le acque meteoriche provenienti dai piazzali privati in genere, non possono finire sulla pubblica via, ma vanno intercettate e convogliate mediante canale e griglie prima che queste raggiungano il suolo pubblico.
- 6. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 con l'obbligo immediato della cessazione dell'attività. 7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00.

Art. 26 - Lavorazione sui piazzali degli opifici adibiti ad attività conciaria e assimilabili

- 1. Sui piazzali non possono effettuarsi fasi di lavorazione inerenti l'attività produttiva in genere, specialmente del processo conciario, che provochino scarichi idrici o solidi che possano provocare inquinamento delle acque meteoriche, emissioni atmosferiche ed esalazioni maleodoranti.
- 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00, con l'obbligo dell'immediata cessazione dell'attività illecita.

Art. 27 - Depositi e stoccaggi sui piazzali

- 1. Sui piazzali delle attività conciarie e assimilabili non possono essere costituiti depositi di pelli fresche, salate secche, salsecche o secche, anche se ricoperte con qualsiasi mezzo.
- 2. Sono ammessi limitati stoccaggi temporanei di pelli Wett-blue, semi terminate e terminate, purchè non provochino sgocciolamenti e vengano ricoperte in modo e con mezzi idonei tali da garantire che non avvenga contatto con le acque pluviali.
- 3. Fuori degli opifici e sui piazzali non si possono creare depositi all'aperto di materie di qualsiasi genere che producano polveri, pulviscoli, particolati minuti o esalazioni maleodoranti, salvo adottare idonee misure atte ad evitare la dispersione delle stesse nell'atmosfera e ambiente circostante.
- 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 28 - Contenitori di sostanze pericolose

- I silos, cisterne e contenitori di acidi e di prodotti chimici e petrolchimici in genere, debbono essere tenuti esclusivamente su pavimentazioni impermeabili, devono essere dotati di apposito sistema di sicurezza atto ad evitare sversamenti anche accidentali sui piazzali, con conseguente immissione delle sopraccitate sostanze nella fognatura bianca o civile mista o sul suolo.
- 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00.

Art. 29 - Depositi di rifiuti

- 1. I depositi di immondizie, di rifiuti industriali, di materie putrescibili o insalubri, sono consentiti in apposite zone dei piazzali, possibilmente non attestanti sulla pubblica via. Tali depositi, correttamente segnalati, dovranno essere coperti e contenuti in piccole aree circondate da opportuni accorgimenti atti ad evitare la dispersione sul suolo o nel suolo e l'immissione nella fognatura bianca o mista dei liquami provenienti dal percolato dei rifiuti.
- 2. Dette aree dovranno essere allacciate alla fognatura nera con immissione della stessa prima della griglia che porta al misuratore dello scarico.
- 3. I deposti, qualora non venissero utilizzati contenitori scarrabili, dovranno essere ricavati e smaltiti periodicamente, almeno con cadenza trimestrale e tenuti in condizioni igieniche tali da evitare molestie e nocumento per l'igiene pubblica.
- 4. Se vengono usati contenitori scarrabili devono essere avviati alle operazioni di recupero almeno una volta l'anno indipendentemente dalla quantità di rifiuto contenuto.
- 5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00.

Art. 30 - Attività produttive ed edilizie rumorose

- 1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 14 alle 20.00 dei giorni feriali.
- 3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e

cose, etc.

- 4. Per i circoli privati e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 08.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
- 5. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
- 6. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa da €. 80,00 a €. 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore o rumorose.
- 7. La violazione di cui al comma 5 comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Art. 31 - Cantieri edili

- 1. Chiunque effettua lavori edili ha l'obbligo di esporre all'ingesso del cantiere, esterno ad esso e in modo ben visibile idonea tabella decorativa riportante tutti i dati necessari, a chi preposto al controllo, per poter identificare coloro che sono responsabili dei lavori e il tipo di lavoro effettuato. E fatto altresì obbligo di tenerla sempre in buono stato per tutta la durata degli stessi.
- 2. La tabella decorativa non deve comunque avere misure inferiori a cm 100x70, solo per i lavori eseguiti in stabili posti all'interno di un centro storico o urbano che non comportino un cantiere esterno può avere misure inferiori.
- 3. Nello stesso modo deve essere esposta tutta la cartellonistica necessaria per avvertire dei pericoli esistenti all'interno di esso.
- 4. Nel cantiere deve essere tenuta copia integrale del permesso a costruire o dell'autorizzazione necessaria per eseguire i lavori, corredata di tutti gli atti rilasciati o presentati.
- 5. All'interno di esso va inoltre esposta la cartellonistica necessaria per la prevenzione degli infortuni.
- Tutte le maestranze impiegate nei lavori sul cantiere devono essere dotate dei presidi antinfortunistica necessari per legge; I responsabili del cantiere devono inoltre tenere a disposizione degli organi di controllo, durante le ispezioni, i caschetti di protezione individuali.
- 7. L'area di cantiere deve essere tenuta in buono stato e deve essere ben evidenziata la zona riservata alle operazioni di smaltimento rifiuti.
- 8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 80,00 a €. 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 32 - Attività con materiali di facile dispersione

- 1. Durante le attività di demolizione dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti (innaffiamento, copertura ecc) volti a prevenire la dispersione nell'aria di polveri moleste:
- 2. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi, e simili, deve essere effettuato su veicoli adatti, ed il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo da evitare la dispersione nell'atmosfera e sul suolo pubblico;
- 3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 80,00 a €. 500,00 nonché la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

CUSTODIA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 33 - Obbligo di museruola e guinzaglio per i cani in area pubblica

- 1. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
 - a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
 - b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
 - c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- 2. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale.
- 3. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 2, sono tenuti ad usare il guinzaglio di cui al comma 1 lett. a) ed anche la museruola da applicare qualora prevista dalle norme statali oppure in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
- 4. Ai fini della sicurezza, negli esercizi pubblici e commerciali nonché nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale è consentito l'accesso di un solo cane per proprietario o detentore, condotto con il guinzaglio di cui al comma 1 lett. a) ed anche la museruola da applicare qualora prevista dalle norme statali oppure in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
- 5. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al sindaco.
- 6. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, 3, 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
- 7. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico che adotta misure limitative all'accesso, senza aver provveduto ad effettuare la comunicazione di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Art. 34 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

- 1. E' ammessa la detenzione nel centro abitato di numero congruo di animali da cortile (galline, conigli, tacchini, colombi ecc.) per consumo strettamente familiare, che comunque non ecceda il quantitativo stabilito dall'art. 107 bis del R.C. di Igiene. E purché non si rechi disturbo al vicinato perché mal tenuti. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti in materia e a non meno di metri 15 da civili abitazioni altrui.
- 2. E' comunque vietato lasciare vagare, fuori dalla proprietà, conigli, galline, tacchini, oche ed altri animali da cortile.
- 3. Non è consentita l'apicoltura nei centri abitati; fuori dei centri abitati é consentita l'apicoltura purché le arnie siano ubicate ad una distanza non inferiore a 150 m. dalle abitazioni, 300 m. se dette abitazioni sono dotate di piscina.
- 4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 35 - Colonie feline

- 1. Per colonie feline si intende quanto riportato nelle norme stabilite dall'art. 48 c. 3, Titolo VI, del R.C. per la Tutela e il Benessere degli Animali, pertanto tutti coloro che intendano detenere o accudire una colonia felina devono comunicarlo all'ufficio Ambiente del Comune.
- 2. All'interno degli appartamenti posti in unità abitative condominiali non possono essere detenute, salvo diversa disposizione del regolamento condominiale, ove esistente, o salvo accordi tra tutti i privati coinvolti.
- 3. Salvo diversa disposizione del regolamento condominiale, la custodia, anche momentanea, di detti animali su balconi, terrazzi e simili, deve essere eseguita evitando danno o molestia ai passanti e agli inquilini dei piani inferiori, in particolare mediante

scolo di deiezioni, perdita di pelo ecc.

- 4. Per tutto quant'altro, sulla tenuta delle colonie feline, si applica le norme di cui al Titolo VI, del R.C. per la Tutela e il Benessere degli Animali.
- 5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

TITOLO V SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE, QUIETE PUBBLICA ED ATTIVITA' VARIE

Art. 36 - Divieto di uscita da locali di somministrazione bevande con bicchieri o similari

- 1. E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici, o comunque soggetti autorizzati alla somministrazione, di impedire l'uscita dal proprio locale o dalle pertinenze del proprio locale, ivi compresi gli spazi esterni autorizzati, di oggetti di vetro o ceramica, o comunque potenzialmente contundenti (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...).
- 2. La violazione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 80,00 a €. 500,00.

Art. 37 - Divieto di consumo di bevande di qualsiasi gradazione alcolica

- 1. In tutto il territorio comunale è fatto divieto di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico, se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, limitatamente alle bevande alcoliche somministrate dagli stessi fatto salvo deroghe del Sindaco in particolari occasioni.
- 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.

Art. 38 - Disturbo alla pubblica quiete

- 1. Nei centri abitati sono vietati:
 - a. le grida e gli schiamazzi, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive;
 - b. lo scoppio di petardi, mortaretti, fuochi d'artificio o simili;
 - c. la riproduzione di musica a volume sostenuto ed ogni altro tipo di disturbo alla quiete pubblica.
- 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00; Se la violazione avviene tra le ore 23:00 e le ore 08:00 del giorno successivo la sanzione è da €40,00 a € 500,00.
- 3. Qualora gli schiamazzi siano imputabili ad avventori in entrata e uscita da pubblico esercizio in orario serale/notturno, il reiterato accertamento della violazione prevista dal presente articolo comporta il provvedimento di anticipazione dell'orario di chiusura del pubblico esercizio coinvolto, in deroga alle disposizioni generali.

Art. 39 - Uso di dispositivi antifurto

- 1. Fatto salvo quanto previsto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a) della L.447/95, i dispositivi antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni altro caso non superiore a 15 minuti complessivi.
- 2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto comunicare al Comando Polizia Municipale i dati identificativi e il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convenienza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Nel presente caso si applica la sanzione di cui al C.d.S. e le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 4. La violazione di cui al primo comma comporta una sanzione amministrativa da €. 80,00 a €. 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2) è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.

Art. 40 - Biliardini, flipper, attività ricreative

- 1. Chiunque detenga, all'esterno di qualsiasi locale di ritrovo, ancor ché nelle proprie aree di pertinenza, giochi quali biliardini, flipper soggetti a dondolio, video-giochi e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23:00 e fino alle ore 08:00 del giorno successivo e dalle ore 13:00 alle ore 15:00 di ogni giorno.
- 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.

Art. 41 - Disciplina della mendicità nel territorio comunale

- 1. L'accattonaggio è vietato:
 - a. nei pressi delle intersezioni stradali;
 - b. antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso;
 - c. nei parcheggi pubblici o privati aperti al pubblico;
 - d. nei mercati, nelle fiere e/o nelle manifestazioni in genere;
 - e. davanti agli ingressi degli esercizi pubblici e/o commerciali;
 - f. in ogni altro luogo ove costituisca intralcio alla circolazione pedonale ed all'accesso alle abitazioni private.
- 2. Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dagli organi competenti dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.
- 3. Chiunque viola le disposizioni del primo comma del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.

Art. 42 - Disciplina dei mestieri girovaghi

- 1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, detti anche "Artisti di strada", quando non comporta l'occupazione di aree e spazi pubblici, non e' soggetto ad alcuna autorizzazione.
- 2. L'esercizio di tali mestieri girovaghi, suonatore, cantante e simili e' consentito nelle aree pedonali quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale. Tale attività è però vietata:
 - a. nei pressi delle scuole durante il regolare svolgimento delle lezioni;
 - b. nelle immediate vicinanze di chiese, ospedali, uffici pubblici ove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o è ricoverato.
- 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 e l'immediata cessazione dell'attività.

Art. 43 - Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del cosiddetto "lavavetri" e "distributore ambulante di fiori ed altri beni"

- 1. E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri", sia sulla carreggiata che fuori di essa.
- 2. E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "distributore ambulante di fiori od altri beni", ovvero di attività dirette alla raccolta di denaro in cambio di beni (fiori, gadgets ecc.), se non per raccolte fondi attivate da associazioni senza scopo di lucro in occasioni di particolari ricorrenze e specificatamente autorizzate.
- 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.

Art. 44 - Divieto di viso coperto in luogo pubblico

- 1. E' vietato su tutto il territorio comunale apparire con il viso completamente coperto in pubblico o in luogo aperto al pubblico, in modo tale da precludere l'immediato e sicuro riconoscimento del soggetto.
- 2. Il presente divieto non si applica durante le manifestazioni carnevalesche.
- 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da \in . 80,00 a \in . 500,00.

Art. 45 - Divieto di cernita, rovistamento di rifiuti dai cassonetti

1. E' vietato a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o

- smistamento di qualsiasi materiale destinato allo smaltimento, sia depositato all'interno dei cassonetti o nelle aree di pertinenza degli stessi, che in aree pubbliche o aperte al pubblico.
- 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.

Art. 46 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

- Le raccolte di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario possono essere effettuate solo da Enti o Associazioni, riconosciuti con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o le ONLUS preventivamente autorizzate. Se queste sono affidate a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o dell'Ente.
- 2. Qualora effettuata mediante la collocazione di contenitori o di banchetti di vendita su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico che potrà essere, qualora patrocinata dall'Amministrazione Comunale, gratuita.
- 3. Le raccolte di fondi o vendite di materiali sono vietate in occasione dello svolgimento di fiere e mercati se non diversamente autorizzate, sono in ogni caso vietate in prossimità di scuole o luoghi di cura.
- 4. Chi effettua le raccolte deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 5. Le violazioni di cui al comma 1), 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00.
- 6. Chi viola le disposizioni di cui al comma 4) è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00, se la violazione è dovuta ad una mancanza dell'Associazione o dell'Ente che ha effettuato la raccolta si applica una sanzione da €. 50,00 a €. 500,00.

Art. 47 - Esposizione di materiale pornografico

- 1. In tutto il territorio è vietato esporre in modo visibile materiale a contenuto pornografico.
- 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.

Art. 48 - Contrassegni del Comune

- 1. E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 - Abrogazioni di norme

1. E' abrogato il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato in data 11.04.1940 con Deliberazione della Giunta Provinciale Amministrativa n. 70/97 DIV II/I anno XVIII. Sono abrogate le Ordinanze n° 476/69, 1023/80, 1348/83 e 2260/89, nonché tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del presente regolamento ed in contrasto con le presenti norme.

Art. 50 - Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.